Documento 03/09/2010 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 03/09/2010

Riferimento PROT. CNI N. 3612

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE ARCHITETTI/INGEGNERI CIVILI – INTERVENTI SU EDIFICI VINCOLATI

Testo Viene richiesto parere sulle note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in sostanza, riservano esclusivamente agli architetti "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364", pur riconoscendo che la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Sulla complessa questione – dibattuta, come noto, da tanti anni - è possibile osservare quanto segue.

Per un riepilogo della posizione del Consiglio Nazionale in materia, fino al 2005, si rinvia alla lettura della circolare CNI 29/11/2005 n. 480 (rinvenibile sul sito Internet del Consiglio Nazionale), contenente lo stato dell'arte fino a quella data.

Sul punto si sono avute l'ordinanza 5 aprile 2004 della Corte di Giustizia UE, che ha liquidato la questione come "situazione puramente interna" e l'ordinanza 19 aprile 2007 n. 130 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del R.D. 23/10/1925 n. 2537, in quanto esso ha natura regolamentare.

Sempre nel 2007 si è avuta la sentenza 15 novembre 2007 n.3630 (causa Mosconi) della seconda Sezione del Tar Veneto che, preso atto dei pronunciamenti sul punto della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, ha riconosciuto sussistente una discriminazione ingiusta e irragionevole all'interno dell'ordinamento italiano, "atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di laurea in Italia è impedito l'accesso ad attività professionali che l'Amministrazione statuale non può, invece, vietare agli ingegneri civili (o possessori di titoli analoghi) che hanno ottenuto il titolo in altri Stati membri".

Questa sentenza del giudice amministrativo di primo grado è l'unica che, sulla base della equiordinazione sul piano comunitario dei titoli di Ingegnere civile ed Architetto, accoglie pienamente le istanze delle rappresentanze istituzionali della Categoria degli Ingegneri (in allegato).

L'ordinanza n.2379 dell'11 maggio 2005 del Consiglio di Stato – citata nella anzidetta circolare CNI n.480/2005 – di rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia, invece, non ha avuto seguito perché, alla luce dell'ordinanza 5 aprile 2004 della Corte di Giustizia CE, il Consiglio di Stato ha rinunciato alla richiesta di pronuncia pregiudiziale, ritenendo che la Corte avesse sostanzialmente già risposto ai quesiti sollevati dalla Sezione con la menzionata ordinanza n.2379/2005 (v. ordinanza Consiglio di Stato 26/01/2006 n.212, allegata).

Assai recenti sono poi le pronunce Tar Veneto, 25 novembre 2008 n. 3651 e Tar Piemonte, 28 febbraio 2009 n. 616, entrambe sfavorevoli agli Ingegneri.

La sentenza della prima Sezione del Tar Veneto n. 3651/2008, al termine di un'ampia e dettagliata disamina della normativa vigente e dei passaggi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, afferma che è legittimo il bando che riserva soltanto agli Architetti la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei lavori di restauro e recupero di edifici vincolati, in quanto la direttiva 85/384/CEE "non obbliga a porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile su un piano di perfetta parità ai fini dell'accesso alla professione di architetto in Italia", né vi è stato – per effetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sopravvenute – il conseguente superamento della disciplina contenuta nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, per cui il riparto di competenze ivi riportato tra ingegneri ed architetti deve considerarsi tutt'ora valido e vigente (in allegato).

A considerazioni analoghe si ispira la sentenza della prima Sezione del Tar Piemonte n. 616/2009, secondo il quale "non c'è traccia nel d.lgs. 129/1992 di alcuna equiparazione al diploma di laurea in architettura di quello in ingegneria civile conseguito in Italia, né dei diplomi di ingegneria civile "pura" conseguiti in altri Stati membri" (anch'essa in allegato).

Tali pronunce, pregiudizievoli nelle conclusioni, sono oggetto di impugnativa davanti al Consiglio di Stato da parte delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri (nella sentenza del Tar Veneto, come noto, è parte in causa anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia).

Ma è soprattutto l'importante decisione del Consiglio di Stato 11 settembre 2006 n.5239 (caso Rauty/ Ministero per i Beni Culturali) – citata dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella nota datata 17/09/2008 e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto nella nota del 29/04/2008 – che, con una approfondita analisi, ha puntualmente rigettato tutte le

argomentazioni prodotte dagli Ingegneri in questi anni a sostegno di una propria legittimazione in materia (in allegato).

La sentenza, infatti, richiamando l'ordinanza della Corte di Giustizia 5 aprile 2004 e la direttiva comunitaria 10 giugno 1985 n.384, è giunta alle stesse conclusioni dei giudici amministrativi di primo grado sopra richiamati, confermando che non vi è spazio per l'autonomo intervento degli Ingegneri sui lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo.

Lo stesso giudice, comunque, con la riportata decisione n.5239/2006, ha sottolineato che "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica, cioè le attività progettuali e di direzione lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria" (in questi termini Cons. Stato, sez. II, n.2038 del 24 novembre 2004)".

Per l'affermazione che "gli architetti, in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità ) artistica ed estetica che acquisiscono, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri ed a maggior ragione rispetto ai geometri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino di quegli edifici, che si caratterizzano per la loro valenza culturale", si veda anche la decisione del Consiglio di Stato 16 maggio 2006 n.2776 (in allegato).

Allo stato, quindi, è possibile stabilire i seguenti punti fermi all'interno di questa tormentata tematica (v. anche il parere CNI 10/07/2003 allegato):

a) in base all'art.52 del RD 2537/1925, sulle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e sugli immobili vincolati vi è la competenza generale dell'architetto, mentre per la parte tecnica dell'intervento è legittimato anche l'Ingegnere ;

b) non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto ma, quando si tratta di immobili soggetti a vincolo ai sensi della legge n.1089 del 1939, il restauro ed il ripristino sono di spettanza della professione di architetto (Consiglio di Stato n.2776/2006) ;

c) in ordine alle opere soggette a vincolo storico-artistico o comunque di carattere artistico, la valutazione del carattere dell'immobile va operata caso per caso, attraverso un giudizio di merito, dall'Autorità

competente, attraverso quindi una analisi delle caratteristiche concrete dell'edificio da svolgersi volta per volta, al di fuori di aprioristiche concettualizzazioni od etichettature (Consiglio di Stato n.2303/2002 ; Tar Veneto n.3651/2008).

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale più recente, si ritiene che eventuali iniziative giurisdizionali debbano essere vagliate con grande cautela, propendendo per l'affermativa soltanto in presenza di elementi favorevoli alla Categoria degli Ingegneri, come sopra riportati; il tutto in attesa dell'esito del preannunciato ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte del Ministero per i Beni Culturali avverso la sentenza Tar Veneto, II Sez., 31 ottobre 2007 n.3630, in precedenza citata.

Allegati:

1) sentenza Tar Veneto 15/11/2007 n.3630 ;

2) ordinanza Consiglio di Stato 26/01/2006 n.212 ;

3) sentenza Tar Veneto 25/11/2008 n. 3651;

4) sentenza Tar Piemonte 28/02/2009 n. 616 ;

5) decisione Consiglio di Stato 11/09/2006 n.5239 ;

6) decisione Consiglio di Stato 16/05/2006 n.2776 ;

7) parere CNI 10/07/2003.